



**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AOSTA**

in composizione monocratica  
giudice dott. Marco Tornatore

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Alla pubblica udienza del 7/11/2014, nel procedimento penale contro:

**G.F.;**

difeso ed assistito dall'avv. Massimo Somaglino del foro di Vercelli;

*LIBERO (L) – dichiarato assente*

**IMPUTATO**

del reato di cui agli artt. 81 cpv. e 2 comma 1-*bis* D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638 e successive modificazioni, perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, nella sua qualità di datore di lavoro e legale rappresentante della società [...] con sede in [...], ometteva di versare all'INPS le ritenute operate sulle retribuzioni dei propri dipendenti, relativamente ai periodi:

mese gennaio 2011 per un importo di euro 124;

mese di maggio 2011 per un importo di euro 146;

mese di giugno 2011 per un importo di euro 60;

mese di luglio 2011 per un importo di euro 101;

mese di agosto 2011 per un importo di euro 147;

mese di settembre 2011 per un importo di euro 83;

mese di ottobre 2011 per un importo di euro 83;

mese gennaio 2012 per un importo di euro 57;

mese di marzo 2012 per un importo di euro 18;  
mese di aprile 2012 per un importo di euro 61;  
mese di maggio 2012 per un importo di euro 49  
per un ammontare complessivo non versato di euro 929.

Fatti commessi in Aosta, il 16 del mese successivo rispetto ai periodi sopraindicati.

### **CONCLUSIONI DELLE PARTI**

Il Pubblico Ministero: condannarsi l'imputato alla pena di mesi tre di reclusione ed euro 300 di multa.

Il difensore dell'imputato: assoluzione con formula ritenuta di giustizia; in subordine, concessione delle circostanze attenuanti generiche e dell'attenuante per la lieve entità del fatto; benefici di legge e minimo edittale.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

G. F. è tratto a giudizio, a seguito di opposizione a decreto penale di condanna, per il reato evasione contributiva *ex art. 2 comma 1-bis D.L. 12 settembre 1983, n. 463*, convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638 e successive modificazioni, con l'accusa di avere omesso il versamento di dieci rate, relative ai mesi di gennaio, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre ed ottobre 2011, nonché dei mesi di gennaio, marzo, aprile e maggio 2012, dell'importo complessivo di euro 929,00.

All'esito dell'istruzione dibattimentale, è in effetti emersa la prova che l'imputato, in qualità di legale rappresentante della società [...], corrente in [...], ha omesso il versamento delle ritenute previdenziali operate sulle retribuzione dei lavoratori dipendenti in relazione alle rate sopra indicate, per il complessivo importo di euro 929,00.

Nel caso in esame, ritiene tuttavia questo Giudice che il fatto non è punibile perché difetta la necessaria offensività della condotta.

Come è noto, la condotta in contestazione, sebbene in apparenza corrispondente alla fattispecie tipica, può essere valutata come priva di rilevanza penale, allorché, avuto

riguardo alla *ratio* della norma incriminatrice, risulti in concreto priva di significato lesivo. In proposito, l'applicazione del principio di offensività anche in relazione al delitto di cui all'art. 2 comma 1-*bis*, del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638 e successive modificazioni, è stata affermata dalla più recente giurisprudenza costituzionale con la sentenza n. 139/2014, con la quale veniva dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale del citato l'art. 2, comma 1-*bis*, nella parte in cui non prevede alcuna soglia di punibilità, a differenza di quanto stabilito dall'art. 10-*bis* del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, invocato quale *tertium comparationis* e che punisce con la reclusione da sei mesi a due anni *“chiunque non versa entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituti, per un ammontare superiore a cinquantamila euro per ciascun periodo d'imposta”*.

La Corte, pur non ravvisando alcun vizio di costituzionalità della norma in esame, stabilisce che resta comunque *“precipuo dovere del giudice di merito di apprezzare – «alla stregua del generale canone interpretativo offerto dal principio di necessaria offensività della condotta concreta» – se essa, avuto riguardo alla ratio della norma incriminatrice, sia, in concreto, palesemente priva di qualsiasi idoneità lesiva dei beni giuridici tutelati”*.

Ne deriva che qualora, come nella specie, si accerti l'esatta corrispondenza della fattispecie concreta alla previsione normativa, la valutazione in concreto della sussistenza dell'offensività della condotta va necessariamente compiuta mediante l'esame simultaneo di una pluralità di parametri, comunque emergenti dagli atti, sia di carattere normativo sia di mero fatto.

Ciò impone di non limitarsi, al fine di escludere l'offensività della condotta, alla semplice constatazione della prossima prevedibile depenalizzazione del reato per cui si procede per le evasioni contributive di importo inferiore ad euro 10.000 annui, per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 2 comma 2 lett. c) della legge di delega 28 aprile 2014, n. 67 (cfr. tesi sostenuta da Trib. Asti, sent. 27/6/2014), ovvero, ancor meno, a ritenere introdotto nell'ordinamento un vero e proprio effetto abrogativo della norma incriminatrice in esame

a seguito dell'approvazione della citata legge di delega (cfr. tesi sostenuta da Trib. Bari, sent. 16/7/2014; cfr., in senso contrario, Cass., Sez. Feriale, n. 38080/2014).

La valutazione dell'offensività della condotta in esame sarà sicuramente influenzata, nel senso della sua affermazione, dalla valutazione operata dal legislatore delegante laddove le evasioni contributive rilevate nella fattispecie concreta eccedano l'ammontare di euro 10.000 annui. Per gli importi di minore entità, invece, resterà pur sempre a carico del giudice del merito stabilire, alla luce di tutti i parametri anche fattuali emergenti nel caso di specie, se la condotta assurga o meno a rilievo penale.

In tale complessiva valutazione comparativa, la soglia di punibilità già contenuta nella legge di delega citata costituirà certamente un utile e rilevante, ma non unico, parametro di giudizio, da considerarsi simultaneamente insieme agli altri elementi di fatto potenzialmente rilevanti, quali la ripetitività dell'omissione o la sua occasionalità, l'arco temporale nel quale la stessa è stata compiuta e segnatamente il numero delle mensilità in relazione alle quali il versamento è omesso, l'eventuale tardivo pagamento, l'importo delle singole rate non versate, l'ammontare complessivo delle stesse, la sussistenza o meno di una situazione di crisi dell'impresa e, più ampiamente, le ragioni dell'omissione o del ritardo.

È dunque sulla base di una valutazione complessiva della condotta posta in essere che deve essere applicato il canone interpretativo dell'offensività, senza attribuire unico o esclusivo rilievo all'ammontare delle ritenute operate ma non versate.

Nel caso in esame, le rate mensili in relazione alle quali risulta omesso il versamento sono risultate tutte di modesto importo (ciascuna non eccedente l'importo di euro 150), sono consecutive e circoscritte nell'ambito di un medesimo lasso temporale e sono dunque riferibili ad una realtà aziendale di dimensioni particolarmente modeste, con un numero di dipendenti estremamente ridotto, verosimilmente giunta al termine della propria attività.



Tali circostanze, valutate unitariamente alla condizione di incensuratezza dell'imputato, inducono a concludere che si sia trattato di un episodio del tutto occasionale e destinato a non ripetersi.

Se a ciò si aggiunge che, nella prospettiva di una futura depenalizzazione, l'importo complessivo delle ritenute operate ma non versate è ampiamente al di sotto della (futura) soglia di punibilità di euro 10.000 annui, poiché l'evasione di euro 929 si riferisce ad un arco temporale di 17 mensilità, risulta del tutto evidente l'insussistenza della necessaria offensività in relazione alla condotta in contestazione.

Il fatto avrà dunque esclusivo rilievo in sede amministrativa, sia ai fini del recupero delle somme dovute, sia ai fini dell'applicazione degli interessi maturati e delle ulteriori sanzioni, mentre sarà privo di alcun rilievo penale.

Ne consegue che l'imputato va pertanto assolto, ai sensi dell'art. 530 c.p.p., dal reato a lui ascritto, perché il fatto non costituisce reato.

**P.Q.M.**

Il Giudice, visto l'art. 530 c.p.p., assolve G.F. dal reato a lui ascritto, perché il fatto non costituisce reato.

Aosta, 7/11/2014.

Il Giudice  
dott. Marco Tornatore